

N. 3298/10 Mod. 21

N. 785/11 Mod.16

N. 2831 Reg. Sent

data del deposito 9.7.15

data di irrevocabilità

N. _____ Reg. Esec.

N. _____ Campione penale

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SECONDA SEZIONE MONOCRATICA**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Seconda Sezione Monocratica –
Giudice dott. **Rosetta Stravino** - alla pubblica udienza del **13 maggio 2015** ha
pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1) **MAGLIOCCA Giorgio** nato a Pignataro maggiore il 7.04.1975, ivi residente alla
Via Pier Paolo Pasolini n. 3 , elettivamente domiciliato presso l'avv. Filippo Trofino
con studio in Npaoli Via Piazza Bovio n. 22

Libero – assente

2) **VITIELLO Giuseppe** nato a Torre Annunziata il 19.07.1956, domiciliato ex art.
161 cpp a Massarosa (Lucca) alla Via Don Minzioni n. 129 int. 1

Libero - presente

IMPUTATI

VITIELLO Giuseppe

a) del reato p. e p. dagli artt. 256 co. 1 lett. a) e co. 2 in rel. all'art. 192 n. 2 DL vo
n. 152/2006, perché quale legale rappresentante della società Pignataro Patrimonio

s.r.l. gestore del sito stoccaggio rifiuti urbani, consentendo che il percolato fuoriuscisse da un cassone contenente RSU e non effettuando una corretta impermeabilizzazione del suolo smaltiva impropriamente rifiuti speciali non pericolosi allo stato liquido depositandoli in modo incontrollato sul suolo del piazzale della ditta Pignataro Patrimonio S.r.l.

In Pignataro Maggiore il 15.01.2010

Magliocca Giorgio – Vitiello Giuseppe

b) del reato p. e p. dagli artt. **256 co. 1, 2 e 4 DL. vo n. 152/2006** perché, in concorso tra loro, il Magliocca quale sindaco del Comune di Pignataro Maggiore ed il Vitiello Giuseppe quale legale rappresentante della società Pignataro Maggiore S.r.l. gestore dell'impianto di depurazione, effettuando un bypass dell'impianto con immissione delle acque reflue urbane direttamente nel "canale ferrovia" senza il trattamento preventivo delle stesse, non ottemperavano alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione emessa dalla Provincia di Caserta in data 20.11.2008 e scaricavano i reflui urbani direttamente nel fosso Canale Ferrovia, immissario del Rio Pellegrini, che si immette nel canale Agnena Vecchio così effettuando l'immissione nelle acque superficiali di rifiuti speciali.

In Pignataro Maggiore dal 21.09.2009 al 26.02.2010

Conclusioni:

PM: per **VITIELLO**, chiede la **condanna alla pena di mesi sei di arresto;**

per **MAGLIOCCA**, **condanna a mesi quattro di arresto;**

difensore di parte civile: riporta alle conclusioni scritte e alla nota spese che deposita;

difesa del VITIELLO: **assoluzione** da entrambi i reati perché il fatto non sussiste;

difesa del MAGLIOCCA: **assoluzione** dal reato a lui ascritto per non avere commesso il fatto; in subordine, emettersi sentenza di NDP per intervenuta prescrizione.

FATTO E DIRITTO

Con decreto di citazione diretta emesso dal PM Sede in data 29 dicembre 2012, **MAGLIOCCA Giorgio e VITIELLO Giuseppe** venivano chiamati innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere ciascuno di contestazioni relative a violazioni della normativa in tema di inquinamento, come compiutamente descritto in epigrafe.

Il procedimento veniva trattato alla presente costante dell'imputato VITIELLO - dopo l'iniziale contumacia -, mentre era assente il MAGLIOCCA.

Numerosi erano i rinvii in cui incorreva inizialmente il procedimento, attese le difficoltà a notificare tempestivamente il decreto di citazione a giudizio al MAGLIOCCA.

Per tale motivo, invero, venivano rinviate le udienze del **19.5.11**, **29.09.11**, **15.12.11**; all'udienza del **9.2.12**, dichiarata la contumacia del Magliocca, si rinviava per il contemporaneo impegno del giudice nella trattazione di udienza collegiale.

All'udienza del **24.5.12** la difesa eccepiva la nullità della dichiarazione di contumacia del Magliocca, in quanto non erano stati rispettati i termini liberi a comparire; revocata la dichiarazione di contumacia, veniva disposta la rinnovazione della citazione nei suoi confronti.

Venivano, quindi, tutte rinviate per mancato rispetto dei termini liberi a comparire le successive udienze del **25.10.12**, **4.4.13**, **3.10.13**.

All'udienza del **4.6.14**, mutato nel frattempo il giudice, si dava atto della regolarità della notifica all'imputato - ricevuta a mani proprie -, e dichiaratane l'assenza veniva ammessa la costituzione di parte civile del Comune di Pignataro Maggiore.

Dichiarata l'apertura del dibattimento, il **PM** chiedeva di provare i fatti attraverso **l'esame dei testi**; produceva, inoltre, v. di sopralluogo, foto dello stato dei luoghi, autorizzazioni relative al sito.

Il difensore di **parte civile** si riservava il controesame dei testi e chiedeva l'esame dell'imputato;

il difensore del **MAGLIOCCA** si riservava il controesame dei testi, chiedeva l'esame imputato e produceva varia documentazione - copia delibera n. 2 dell'8.6.06 su divisione compiti per pulizia acque reflue; 26 del 3.5.07, 2 del 24.01.08, n. 28 del 26.06.08, 29 del 26.06.08, 30 del 26.06.08 -;

la difesa di **VITIELLO** si riservava il controesame dei testi; chiedeva, inoltre, l'esame dei propri testi di lista e l'esame imputato.

Ammesse le prove, venivano sentiti: **BELLICOSE Gaetano** – in servizio presso il NOE di Caserta – sugli esiti del sopralluogo effettuato in data 24.2.10, presso l'area che ospitava l'impianto di depurazione delle acque urbane di Pignataro Maggiore, a seguito di alcune violazioni riscontrate dall'ARPAC; **DELLE FEMMINE Agostino** – direttore dell'ARPAC – sugli esiti di sopralluogo effettuato in data 15.01.10 presso l'impianto di depurazione del comune di Pignataro Maggiore.

All'esito, previa rinuncia del PM cui nulla opponeva la difesa, veniva revocata l'ordinanza ammissiva del teste residuo Adanti, che aveva svolto le stesse attività del Delle Femmine.

Quindi, veniva acquisito ai sensi dell'art. 513 cpp il v. di interrogatorio di **MAGLIOCCA Giorgio**, assente.

All'esame del **VITIELLO**, invece, che respingeva ogni addebito, si procedeva all'udienza del **3.12.14**: l'imputato dichiarava altresì di rinunciare ad avvalersi della prescrizione cosicché, attesa l'ora tarda e la necessità di procedere alla trattazione di procedimento con rito direttissimo, si rinviava per l'esame dei testi di difesa.

All'odierna udienza, il difensore del **VITIELLO** chiedeva l'acquisizione di una sentenza emessa in data 9.12.14 da altro GM del Tribunale su imputazioni connesse alla gestione del depuratore; il provvedimento veniva acquisito quale documento, non essendo divenuto ancora irrevocabile.

Quindi, l'istruttoria veniva completata con l'esame di **Parente Girolamo**, dell'ufficio tecnico del comune di Pignataro, che riferiva sulla ristrutturazione e gestione del depuratore comunale, e di **Rocco Giuseppe** – caposervizio della Pignataro Maggiore -, che si occupava principalmente della raccolta rifiuti.

All'esito, revocata l'ordinanza ammissiva di tutti i testi residui della difesa, previa rinuncia cui nulla opponevano le altre parti, si dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e si invitava le parti a concludere.

Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe e a verbale, il giudice decideva come da dispositivo di cui veniva data lettura in udienza.

* * * * *

Osserva questo Giudice come si ritenga **provata la responsabilità del solo VITIELLO Giuseppe in ordine al reato contestato al capo a)**, ritenuta l'ipotesi di cui al comma

4 art. 256 Dl. Vo n. 152/06, sulla base delle prove testimoniali e documentali raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Non è, invece, provata la sussistenza del reato contestato al VITIELLO ed al MAGLIOCCA al capo b), ritenuta l'ipotesi di illecito amministrativo di cui all'art.133 DL.vo n. 152/06.

Il procedimento trae origine da un controllo effettuato da personale dell'ARPAC in data 15 gennaio 2010, presso il depuratore del Comune di Pignataro Maggiore.

Il direttore dell'Arpac, **Delle Femmine Agostino** dichiarava di avere accertato, nell'occasione, che l'impianto era fermo e completamente bypassato, cosicché i reflui urbani dalla vasca di accumulo venivano immessi direttamente, privi di qualsiasi trattamento, nel canale ricettore esterno, ovvero in un canale di acque superficiali che poi confluiva in mare.

Il teste spiegava che è possibile realizzare dei bypass solo in casi di emergenza eccezionali, quali ad esempio un flusso eccessivo di piogge che non consenta di trattare l'enorme quantitativo di reflui che giungono al depuratore, oltre le sue normali capacità. Nello specifico, invece, non era stata riscontrata una simile situazione ma era stato rappresentato che l'impianto di depurazione era guasto, come da segnalazione inoltrata alle competenti alle autorità. Di fatto, alle loro richieste, era stata mostrata una nota trasmessa alla Provincia nel settembre precedente, con la quale si comunicava il guasto.

Evidenziava, tuttavia, il teste che gli impianti di depurazione dovrebbero prevedere almeno due pompe di sollevamento, in modo che guastandosene una doveva entrare in funzione l'altra, proprio per evitare simili situazioni; nello specifico, non solo i reflui venivano immessi nel canale senza alcun trattamento ma l'intero impianto era in stato di abbandono, tanto è vero che i misuratori dell'ossigeno disciolti nelle vasche di ossidazione erano guasti, la vasca di disinfezione era piena di fanghi.

Precisava il teste, a domanda, che la situazione riscontrata era compatibile con un blocco dell'attività risalente proprio all'epoca della comunicazione esibita, tanto che avevano ipotizzato addirittura un danneggiamento delle acque, considerata la portata dei reflui di un comune delle dimensioni di quello in esame (v. pag. 17 verbale del 4.6.14).

Sul posto era, peraltro, presente solo una signora addetta alle pulizie; solo su richiesta, era intervenuto Giuseppe Rocco, un tecnico della società che aveva il subappalto dell'impianto, ovvero della Pignataro Maggiore Srl, di cui era legale rappresentante il

Vitiello.

Inoltre, nell'area limitrofa all'impianto, utilizzata quale il deposito temporaneo di rifiuti urbani, avevano trovato uno scarrabile pieno di rifiuti umidi, da cui fuoriusciva del percolato sul "nudo terreno" (il teste lo indicava nella **foto n. 5** del fascicolo fotografico in atti). Il Delle Femmine specificava, infatti, che la pavimentazione era molto rovinata ed avevano notato delle zone in cui l'asfalto era divelto, cosicché vi era "nudo terreno" (v. pag. 15 verbale stenotipico del 4.6.14).

A domande, precisava che l'area di un depuratore su cui non sono depositati rifiuti può anche non essere impermeabilizzato; nello specifico, avevano notato che il manto stradale era divelto, *"praticamente pezzi di asfalto erano staccati per cui si vedeva il terreno nudo"* (v. pag. 20 verbale citato).

Previa esibizione delle foto allegate in atti, il teste riferiva che la eventuale presenza di griglie di convogliamento delle acque piovane, non escludeva che il colaticcio andasse direttamente sul terreno né era consentito che un depuratore smaltisse in quel modo il percolato.

Quanto riferito dal teste trova pieno riscontro nel contenuto del verbale di sopralluogo redatto in pari data e dalle foto scattate nell'occasione, per quanto riguarda soprattutto il danneggiamento della pavimentazione e la presenza di colaticcio sul terreno, in corrispondenza dello scarrabile, oltre ad altri rifiuti - pneumatici, una batteria, un RAE -

Gli inconvenienti rilevati dall'ARPAC venivano eliminati nelle more di un successivo controllo ad opera del NOE in data 24.2.10.

Il maresciallo **Bellicose Gaetano** riferiva di essere ritornato sull'area in quella data, unitamente all'ARPAC, e di avere accertato che tutti gli inconvenienti erano stati eliminati.

Spiegava il teste che le violazioni erano state contestate al legale rappresentante della Pignataro Maggiore, società partecipata dal Comune, cui era demandata la gestione dell'impianto di depurazione delle acque ed il servizio di raccolta RSU. Avevano, inoltre, denunciato il sindaco Magliocca in quanto autorità formalmente titolare dell'autorizzazione allo scarico - rilasciata nel novembre 2008, come da documentazione prodotta dalla difesa .

Questa prevedeva il divieto assoluto di bypass, salvo ipotesi eccezionali, previa comunicazione all'Ente Provincia; si era invece accertato che la Pignataro aveva

comunicato la realizzazione del bypass solo al comune ed all'ARPAC.

Avevano, di fatto, acquisito la nota trasmessa al Comune di Pignataro, in data **21.09.09**, a firma del Vitiello, che preannunciava peraltro altra comunicazione a guasto risolto ed attività ripresa – di vi non vi è traccia -.

Aggiungeva il teste che la Pignataro Srl aveva la gestione del depuratore dal 17.11.08 e la esercitava con il supporto tecnico della Hidro Eco srl., che in precedenza si occupava della gestione dell'impianto.

Da parte sua, il sindaco **Magliocca** negava gli addebiti; sosteneva, invero, che ai sensi del TUEL – 107 co. 5 – tutte le attività di carattere tecnico gestionale era demandata ai dirigenti del comune mentre egli impartiva le direttive politiche; nulla sapeva del depuratore, la cui gestione era stata affidata in concreto alla Pignataro, società partecipata, che aveva come riferimento il dirigente dell'Ufficio tecnico; nulla sapeva del bypass, né aveva avuto visione della nota che comunicava il bypass, in quanto trasmessa all'ufficio tecnico; sempre la Pignataro si era occupata della risoluzione del guasto; non spettava a lui la comunicazione alla Provincia bensì all'Ufficio tecnico né sapeva se fosse stata fatta.

Sapeva che l'impianto presentava delle criticità ed erano state adottate delle delibere per l'adeguamento; l'autorizzazione alla Provincia era stata chiesta dal sindaco in quanto rappresentante legale del Comune.

Tecnica era la difesa del **VITIELLO**, ingegnere e legale rappresentante della Pignataro Patrimonio srl, società partecipata, costituita nel 2008, che aveva in gestione l'impianto di depurazione ed il servizio raccolta rifiuti del comune (v. pagg. 5 e ss. verbale del 3.12.14).

Proprio nell'anno 2008 l'impianto di depurazione era stato ristrutturato ed era stata richiesta ed ottenuta la necessaria autorizzazione dalla Provincia di Caserta nel novembre.

La gestione quotidiana del depuratore era, tuttavia, demandata alla Idro Eco, che si occupava di controlli periodici, ovvero quotidiani, sull'impianto, senza tuttavia prevedere presenza di personale fisso sul posto – il contratto, in realtà prevedeva la presenza di almeno unità che effettuasse i dovuti controlli ogni giorno -; era, comunque, previsto un sistema di controllo attraverso telecamere.

Sosteneva il **VITIELLO** che dopo il guasto di settembre, il depuratore doveva essere stato riparato e che forse si era gustato di nuovo; a domanda specifica, tuttavia, non era

in grado di confermare se l'impianto fosse stato effettivamente riparato né sapeva quando si era nuovamente guastato, mostrando di fare delle mere congetture in merito.

Riferiva, invero, che i controlli erano quotidiani e che, pertanto, si sarebbero accorti del guasto quanto meno il giorno seguente.

Tuttavia, alcuna segnalazione del guasto, come la volta precedente, c'era stato né era stata comunicata la riparazione del guasto avvenuto a settembre.

Affermava, comunque, di non avere mai rilevato il superamento dei valori limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 DI. Vo n. 152/06 nel corso delle analisi periodicamente effettuate.

Quanto ai rifiuti, sosteneva che l'area aveva un manto spesso di asfalto cosicché era impossibile che al di sotto delle microfissurazioni vi fosse il nudo terreno - come affermato dai tecnici ARPAC - e che eventuali liquidi sarebbero stati raccolti nelle griglie di raccolta delle acque piovane; la tipologia di copertura dell'area era peraltro perfettamente consona a quella di un depuratore nonché alle operazioni di semplice trasbordo dei rifiuti, che veniva effettuata sull'area; non gli risultava che i containers perdessero.

Affermava, inoltre, che non poteva esservi percolato sull'area perché i rifiuti erano trasportati via quotidianamente, oltre al fatto che i cassoni erano a tenuta stagna (v. pagg. 24 e ss.); affermava, infatti, che il colaticcio di per sé, non può ritenersi rifiuto e che il percolato si forma solo a seguito di un processo di degradazione anaerobica che di solito avviene in sette/otto giorni, laddove nello specifico il materiale era accumulato da poco.

Il liquido notato dai funzionari dell'APRAC, dunque, ben poteva essere costituito da residui di pioggia, da acque di dilavamento.

I testi di difesa erano indicati a conferma di tali circostanze.

Di fatto, **Parente Girolamo**, dell'ufficio tecnico del comune, riferiva della ristrutturazione dell'impianto di depurazione e del collaudo delle opere nonché sulla composizione dell'asfalto del piazzale - che va periodicamente controllato per evitare che si creino fessurazioni profonde, che possano consentire infiltrazioni nel sottosuolo (c. pag. 7 verbale del 13 maggio)-; evidenziava, in merito, che l'asfalto, per essere carrabile, non poteva essere poggiato sul nudo terreno, ma presenta una fondazione di pietrame costipato e rullato di almeno 40 - 50 cm., con sovrastante strato di binder di 7 centimetri e uno strato superficiale costituito da un tappetino di 3 cm.

Quanto alla gestione recente dell'impianto, confermava che l'autorizzazione allo scarico era stata rilasciata dalla Provincia nel novembre 2009 e che la gestione era stata affidata alla Pignataro Patrimonio; nell'impianto confluivano le acque reflue domestiche del comune.

Riferiva, altresì, che allorquando il depuratore si guastava, di solito veniva data tempestivamente comunicazione all'Arpac e nel giro di due o tre giorni si provvedeva alla riparazione.

Rocco Giuseppe, caposervizio della Pignataro patrimonio, che si occupava prevalentemente del servizio raccolta rifiuti ed era presente al controllo dell'ARPAC, riferiva che i contenitori in cui stazionavano i rifiuti urbani nel sito erano a tenuta stagna (v. pag. 13 v. del 13.5.15).

Spiegava, altresì, che presso il comune vigeva il sistema della raccolta porta a porta dei rifiuti, che venivano collocati su piccoli mezzi e scaricati in grossi scarrabili, posizionati presso il depuratore, in attesa di essere trasportati in discarica.

Il piazzale aveva delle parti **in cemento industriale** su cui venivano posizionati i cassoni e *"poi c'era una parte asfaltata normale"* su cui circolavano i mezzi.

Quanto allo stato della pavimentazione, riferiva che erano presenti degli avallamenti, dovuti al passaggio di mezzi pesanti ma non aveva notato danni gravi né "terreno vergine".

A domanda, rispondeva che lo scarrabile stazionava sull'area per non più di 24 ore.

Così riassunte le emergenze processuali, osserva immediatamente questo giudice che carente è la prova della sussistenza del reato contestato a **MAGLIOCCA e VITIELLO al capo b) dell'imputazione**, relativa all'immissione di acque reflue non trattate nel fosso Canale Ferrovia, in violazione delle prescrizioni connesse all'autorizzazione rilasciata al sindaco del Comune di Pignataro Maggiore nel novembre 2008.

Nonostante ciò, va premesso che del tutto sconcertante è la situazione riscontrata presso il depuratore di Pignataro Maggiore al momento del controllo effettuato in data 15.1.10.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato VITIELLO, invero, il teste dell'ARPAC - della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare, considerato che riferiva di accertamenti diretti effettuati nell'ambito di attività istituzionale espletata

quotidianamente, con competenza ed esperienza specifica, – evidenziava uno stato di abbandono totale dell'impianto, suffragato dalla presenza di un quantitativo di fanghi nella vasca di disinfezione compatibile con l'epoca di segnalazione del guasto, ovvero risalente a ben quattro mesi prima, oltre ad ulteriori guasti che ne impedivano la funzionalità. Ciò appare avvalorato dalla esibizione della precedente comunicazione del guasto al comune, a firma del VITIELLO, nel momento in cui venivano richiesti chiarimenti circa l'esistenza del bypass, come riscontrato anche dal verbale.

Non convincono affatto, pertanto, le giustificazioni addotte in merito dal VITIELLO, circa un ulteriore guasto avvenuto al massimo il giorno precedente al controllo, sia in quanto incompatibile con la situazione di degrado riscontrata sia perché l'imputato riferiva di deduzioni personali, non suffragate da alcun dato certo, considerato che non è stata fornita mai prova della precedente riparazione dell'impianto né prodotte ulteriori comunicazioni di guasti ed ulteriori riparazioni.

Ancora più sconcertante è la constatazione che analoga situazione veniva riscontrata sull'impianto anche diversi mesi prima, come si evince dalle imputazioni della sentenza prodotta dalla difesa all'ultima udienza; sebbene, invero, anche in tale caso si sia pervenuti ad una decisione assolutoria per questioni in diritto, come nello specifico, anche in quell'occasione venivano riscontrate violazioni di prescrizioni sull'impianto per parziali bypass e la presenza di fanghi, che denotano una prolungata incuria, che ben altra attenzione avrebbe meritato da parte degli organi deputati al controllo.

Non si può, invero, fare a meno di stigmatizzare, nello specifico, la mancanza di qualsiasi analisi sulle acque che confluivano, prive di trattamento, nel canale esterno, sebbene si sia ipotizzato addirittura un reato di danneggiamento delle acque.

Ed invero, in altri procedimenti analoghi, si è accertato il superamento di gran lunga dei valori tabellari in casi di by – pass parziali, cosicché è altamente probabile che, ove fossero state effettuate le analisi, sarebbe stato accertato tale superamento anche nello specifico, soprattutto ove si consideri che lo sversamento, totale, avveniva ormai da qualche mese.

Tale accertamento, tuttavia, è mancato cosicché non si può fare a meno di pervenire ad una sentenza assolutoria anche nello specifico.

Ed invero, premesso che nessuno ha mai posto in dubbio che lo scarico riguardasse reflui domestici¹, nello specifico, come osservato dalla difesa, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 133 Dl. Vo n. 152/06 che prevede esclusivamente una sanzione amministrativa. Non corretta, invero, è la contestazione della disciplina in materia di rifiuti, che riguarda la diversa ipotesi in cui i rifiuti allo stato liquido vengano preventivamente raccolti o avviati allo smaltimento, trattamento o depurazione mediante mezzi di trasporto, piuttosto che essere convogliati, in via diretta, in corpi idrici ricettori, come nello specifico (v. Cassazione n. 44290 del 7.11.07 e numerose altre, tra cui quelle menzionate dalla difesa in memoria depositata)².

Solo per lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali, ovvero per quello derivante da attività produttive, invero, l'art. 137 Dl. Vo 152/06 prevede l'applicazione di una sanzione penale mentre per gli scarichi di natura diversa, ed in particolare per quelli che riguardano le acque reflue urbane, l'art. 137 comma 6 Dl. Vo n. 152/06 prevede l'applicazione di una sanzione penale ai gestori degli impianti, solo nel caso di superamento dei limiti di cui al comma 4, ovvero qualora venga accertato il superamento dei valori limite di cui alle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 parte terza Dl. Vo n. 152/06, accertamento mancante in concreto; ed invero, *"si applicano, alla condotta di superamento dei valori - limite di legge nell'effettuazione di scarico proveniente da impianto di depurazione, le sanzioni di cui all'art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006"* (Fattispecie di avvenuto superamento dei valori - limite dell'azoto ammoniacale); Sez. 3, n. 19875 del 11/03/2009 - dep. 11/05/2009, P.M. in proc. Maroni, Rv. 243716).

Per tali motivi, dunque, **MAGLIOCCA Giorgio e VITIELLO Giuseppe vanno assolti dal reato a loro ascritto al capo b)**, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 133 comma 2 Dl. Vo Dl. Vo n. 152/06, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Diversa valutazione va, invece, operata per la fattispecie contestata al **capo a)** al solo VITIELLO, in qualità di legale rappresentante della Pignataro Patrimonio srl, gestore

¹ Sul punto, va altresì evidenziato che secondo costante giurisprudenza: *"in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane deve essere ritenuto a natura mista, a meno che il pubblico ministero fornisca elementi di prova circa la prevalenza dei reflui di natura industriale: di conseguenza, chi effettua tale tipo di scarico senza autorizzazione non risponde del"*
² si veda anche sentenza n. 7214 del 2011, sez. 3, secondo la quale: *"i rifiuti allo stato liquido sono costituiti dalle acque reflue di cui il detentore di disfa, senza versamento diretto, non convogliandoli cioè in corpi idrici ricettori, bensì avviandoli allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto"* (v. anche Cass. Sez. 3 sentenza n. 20679 del 4.5.2005).

del sito di stoccaggio di rifiuti urbani, con riferimento alla condotta di illecito smaltimento di percolato su suolo, non adeguatamente impermeabilizzato.

Anche in questo caso sono necessarie delle precisazioni.

Ed invero, non è stata posta in discussione l'esistenza di autorizzazione che attribuisse alla Pignataro Patrimonio la gestione del servizio di raccolta rifiuti né la possibilità di utilizzare l'area adiacente l'impianto di depurazione per il solo trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi piccoli a cassoni scarrabili, che stazionavano per breve periodo di tempo sull'area.

Va, invero, evidenziato che, come correttamente osservato dalla difesa, ai sensi dell'art. 193 Dl. Vo. N. 152/06 le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, purché dettate da esigenze di trasporto e non superiori alle 48 ore, siano consentite e non rientrano tra le attività di stoccaggio di rifiuti.

Nello specifico, non è emerso che i rifiuti urbani, una volta conferiti nei cassoni, stazionassero per oltre 48 ore sul sito, cosicché tale sosta deve ritenersi rientrante nell'autorizzazione alla gestione al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui la Pignataro era titolare.

Peraltro, normalmente, semplici operazioni di trasbordo non richiederebbero neppure una impermeabilizzazione dell'area, come ammesso anche dal teste dell'ARPAC; diverso è, tuttavia, il caso in cui il rifiuto venga accantonato sul terreno o vengano accertate perdite di percolato, come nello specifico, che accumulandosi su pavimentazione non adeguatamente impermeabilizzata è destinata inevitabilmente ad infiltrarsi nel terreno sottostante.

Il direttore dell'ARPAC, soggetto di comprovata esperienza specifica, ha evidenziato più volte come l'area su cui era depositato lo scarrabile presentava evidenti danni, con fessurazioni e punti in cui la copertura era sollevata lasciando intravedere il nudo terreno.

Il VITIELLO ha veementemente contestato tale assunto, evidenziando che l'area, sottoposta a collaudo in quanto opera pubblica, era impermeabilizzata in quanto asfaltata - e dunque costituita da binder, tappetino e fondazione, come specificato sopra - , cosicché mai sarebbe potuto accadere che l'asfalto fosse poggiato sul nudo terreno.

Va, tuttavia, in merito evidenziato:

- 1) che contrariamente a quanto affermato dal VITIELLO, il teste di difesa Rocco, suo caposervizio ed incaricato proprio del trasporto rifiuti,

dichiarava che l'area su cui insisteva il depuratore era solo in parte asfaltata - quella su cui circolavano i mezzi -, mentre la parte in cui venivano posizionati i cassoni era coperta da semplice cemento industriale; aggiungeva, peraltro, che la pavimentazione presentava avallamenti, anche se non aveva notato "danni gravi o terreno vergine"

- 2) che, comunque, l'eventuale copertura con asfalto anche in tale area - a prescindere dalla effettiva realizzazione a regola d'arte, non garantita certo dal formale collaudo (effettuato comunque **tempo prima per un'area destinata a depuratore** e non già ad occasionale discarica) - non assicurava affatto un'impermeabilizzazione adeguata dell'area - che viene di solito garantita attraverso sistemi di raccolta e rimozione del percolato e speciali sistemi di rivestimento sottostanti, costituiti da geomembrane (e comunque da materiali speciali che tengano conto della particolare natura del rifiuto per evitare che penetri nel terreno) -, proprio in quanto l'area era destinata ad altra finalità;
- 3) che il grave danneggiamento della pavimentazione, come inequivocabilmente visibile dalle foto allegate in atti, consentiva pertanto l'infiltrazione di liquidi nel terreno sottostante, a prescindere dal fatto che fosse o meno visibile il nudo terreno come attestato dal funzionario ARPAC;
- 4) che la presenza di griglie di raccolta di acque meteoriche non garantiva affatto il convogliamento nel depuratore - peraltro neppure funzionante al momento -, poiché in gran parte ristagnava sul terreno - anche questo segno di danneggiamento della pavimentazione contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato -, consentendo la lenta infiltrazione nel suolo.

Quanto alla natura del liquido notato dai funzionari ARPAC, in esatta corrispondenza dello scarrabile (si vedano foto 4 e 5), appare innanzitutto apodittico ribadire che gli scarrabili erano a tenuta laddove i tecnici, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare - a differenza dell'imputato, che aveva interesse personale ad affermare il contrario - accertavano che le perdite provenivano proprio dal cassone; altrettanto oltraggiosa è l'affermazione che si trattava, pertanto, di semplice acqua piovana o da dilavamento, laddove i funzionari erano ben in grado distinguere semplice acqua piovana - di cui avrebbero dovuto



anche avere avuto cognizione – da liquido proveniente da rifiuto, che ha odore e colore che lo contraddistingue da semplice acqua - elementi, invece, non rilevabili dall'imputato, che non era presente sul posto al momento del controllo ma ha semplicemente visionato le foto in atti -.

Quanto, poi, all'affermazione che solo un lungo processo di decomposizione avrebbe portato a definire il liquido notato come percolato, accertabile altresì a seguito di analisi, va osservato che nella definizione di percolato ai sensi dell'art. 2 lett. m) D.lgs 13 gennaio 2003 n. 36, rientra il liquido che si origina anche dalla semplice infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti, oltre che quella derivante dalla decomposizione degli stessi. Non è affatto necessario, dunque, ai fini che qui rilevano, che si sia verificata una vera e propria decomposizione dei rifiuti, essendo sufficiente la mera infiltrazione di acqua nei medesimi, cosicché la fuoriuscita di liquido dalla massa di rifiuti già costituisce percolato; peraltro, il processo di decomposizione dei rifiuti ben potrebbe essere avvenuto in parte prima del conferimento, non avvenendo la raccolta porta a porta tutti i giorni.

Neppure è dubbio che il percolato, così inteso, costituisca rifiuto (si veda sul punto sez. 3 sentenza n. 7214 del 2011).

Tuttavia, ritiene questo Giudice che la mancata adozione di cautele che assicurassero l'effettiva tenuta a stagna dei containers e di omesso controllo sul perfetto stato della pavimentazione dell'area, una volta destinata non più solo all'attività di depurazione dei reflui ma anche all'aggiuntiva attività di trasbordo di rifiuti solidi urbani –tralasciando il particolare che sul terreno erano abbandonati anche altri rifiuti speciali -, da parte del legale rappresentante della società incaricata – su cui incombeva un simile onere - , integri quanto meno, e più correttamente, l'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione del servizio di cui al comma 4 art. 256 DL. Vo n. 152/06 piuttosto che quella di smaltimento illecito di rifiuti

Per tali motivi, va affermata la penale **responsabilità di VITIELLO Vincenzo** in ordine al reato contestato al capo a), ritenuta l'ipotesi di cui al 4 comma art. 256 DL. Vo n. 152/06.

Non si ritengono concedibili all'imputato attenuanti generiche, tenuto conto della sussistenza a suo carico di precedente specifico in materia di rifiuti.



Inoltre, in considerazione del complessivo stato di degrado in cui versava l'intero impianto e dell'incuria dimostrata, pur ritenendo di poter applicare la pena pecuniaria piuttosto che quella detentiva, stimasi congruo irrogare un'adeguata pena pecuniaria pari ad euro 10.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Quanto alla domanda risarcitoria avanzata dal Comune di Pignataro Maggiore, costituito parte civile, questo Giudice, non ritiene in questa sede quantificabile, il danno materiale e all'immagine complessivamente subito per effetto della condotta del VITIELLO, considerato che non è stata fornita prova adeguata in dibattimento, neppure parzialmente, e che dovranno comunque essere approfonditi gli ulteriori aspetti riguardanti eventuali concorrenti responsabilità nell'ente - assente anche per quanto riguarda la gestione del depuratore, nonostante reiterate denunce penali - nell'omesso controllo sulle concrete modalità di svolgimento del servizio affidato.

Pertanto, l'imputato va condannato al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede, oltre alla rifusione delle spese di costituzione in giudizio che si liquidano in € 1500,00 per onorari, secondo quanto richiesto - fatta eccezione per la fase decisoria, per la quale si ritiene adeguata una somma pari a 400 euro, in relazione alle questioni effettivamente trattate -.

P.Q.M.

Il Giudice, letti gli artt. 533, 535 c.p.p.

Dichiara VITIELLO Giuseppe responsabile del reato a lui ascritto al capo a), ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 256 co. 4 Dl. Vo n. 152/06 e lo condanna alla pena di € 10.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 538 e ss. cpp condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1500,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%.


Letto l'art. 530 cpp

Assolve MAGLIOCCA Giorgi e VITIELLO Giuseppe dal reato a loro ascritto al capo b), riqualificata nella fattispecie di cui all'art. 133 Dl. Vo n. 152/2006 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Fissa il termine di gg. 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in S. Maria C.V. , il 13.05.2015 Il Giudice

(dott. Rosetta Stravino)



depositata in cancelleria
oggi 13.05.2015
S. Maria C.V.
L. VITIELLO